

CRON. N. 1841/2022

N. 22/2022 FALL.
N. 22/22 SENT.
N. 17/22 R.G.
N. 31/22 REP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di ROVIGO
Sezione fallimentare

In persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Pier Francesco Bazzega

Dott. Sofia Gancitano

Dott. Benedetta Barbera

Presidente

Giudice rel.

Giudice

nel procedimento N.R.G. PREF. 17/2022 per la dichiarazione di fallimento di **TECNO IMMOBILIARE S.R.L.** (C.F. e P. IVA 0132451029), con sede legale in Rovigo, Via Porta Adige, 54, promosso da:

LEPONTINE S.R.L., (C.F. 04966140263) con sede legale in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri n. 1, e RENO LEASE S.r.l., società unipersonale, (C.F. 91046360268) con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Letto il ricorso ed esaminata la documentazione acquisita;
ritenuto che ricorre, ai sensi dell'art. 9 l.f., la competenza del Tribunale di Rovigo, avuto riguardo alla sede legale della debitrice, sita in Rovigo, Via Porta Adige, 54;
rilevato che la debitrice, la cui attività d'impresa ha ad oggetto, tra l'altro, l'attività di acquisto, vendita e locazione di immobili, è imprenditore commerciale;
considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati da Tecno Immobiliare s.r.l. eccede il limite di procedibilità posto dall'art. 15, ult. co., l.f., in quanto parte ricorrente vanta un credito di euro 107.109,34 oltre spese e accessori in forza del decreto ingiuntivo n. 2171/11 emesso dal Tribunale di Brescia, dichiarato esecutivo, mentre dall'istruttoria è emerso un debito di euro 292.865,42 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
considerato che il resistente non si è costituito e non ha provato il mancato possesso congiunto dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1, co. 2, l.f. e che l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 2009;
ritenuto che lo stato di insolvenza della società debitrice è conclamato dalle seguenti circostanze:

- Non risulta nessuna attività nella sede legale indicata nella visura camerale, come emerge dalle informazioni rese dalla Guardia di Finanza (depositate il 12.05.2022) e dalla dichiarazione resa dal gestore dell'attività limitrofa (secondo cui "*l'immobile è chiuso da qualche anno*") in sede di notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;
- La notifica si è perfezionata con il deposito nella casa comunale;
- La notifica del decreto ingiuntivo e del precetto, emesso anche nei confronti dei legali rappresentanti costituitisi fideiussori, non si è perfezionata nei loro confronti per irreperibilità

dei destinatari;

- Mancato deposito dei bilanci da oltre dieci anni;
- Inesistenza di operazioni commerciali in entrata e in uscita riconducibili alla resistente (cfr. dichiarazioni della Guardia di Finanza).

ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro l'apertura del fallimento, con tutti i provvedimenti da esso derivanti secondo legge;

P.Q.M.

dichiara il fallimento di **TECNO IMMOBILIARE S.R.L.** (C.F. e P. IVA 0132451029), con sede legale in Rovigo, Via Porta Adige, 54

nomina

giudice delegato la dott.ssa Sofia Gancitano e Curatore il dott. Carlo Vignaga, con studio professionale in Rovigo, Via A. Manzoni n. 16;

ordina

al legale rappresentante della fallita di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie non presenti in atti, unitamente all'elenco dei creditori;

ordina

la redazione dell'inventario nel più breve termine possibile ex art. 87 L.F.;

stabilisce

la data del **13.10.2022 ad ore 11:00** per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza di cui sopra per la presentazione al Curatore delle loro domande d'insinuazione ai sensi dell'art. 93 legge fallimentare;

ordina

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 D.P.R.115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

dispone

che la Cancelleria esegua senza indugio – e comunque entro il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza mediante deposito – le notifiche e le annotazioni rispettivamente stabilite dall'art. 17 L.F., nonché provveda alla sua immediata trasmissione (anche in via telematica) “per estratto” al competente Ufficio del Registro delle Imprese, incaricato della relativa iscrizione urgente, ai fini della decorrenza degli effetti del fallimento nei riguardi dei terzi.

Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 16.06.2022

Il Giudice relatore est.

dott.ssa Sofia Gancitano

Il Presidente

dott. Pier Francesco Bazzega



DEPOSITATI IN CANCELLERIA

Rovigo, li 24.6.2022
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
DOTT. SSA LAURA NARDI
[Signature]